

C5-0002899-20/06/2022 A - Allegato Utente 2 (A02)**CONVENZIONE**

In esecuzione della Delibera n° 29/22 dd. 14.06.2022 del GAL TRENTINO

CENTRALE viene sottoscritta la seguente CONVENZIONE tra:

- il Sig. Brugnara Stefano, nato a Trento il 07.08.1981 e residente a Giovo (TN) in Via San Floriano, 23- Valternigo, C.F. BRGSFN81M07L378T, in qualità di Presidente pro tempore del GAL TRENTO CENTRALE con sede legale a TRENTO, Piazza Di Centa, 13/3- C.F. 96105440224, di seguito denominato GAL;
- il Sig. Santuari Simone nato a Trento il 12.02.1969 e residente a Altavalle (TN) in Via Oriola n. 18, C.F. SNTSMN69B12L378G, che agisce in qualità di Legale Rappresentante della COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA con sede legale in Piazza San Rocco n. 9 Palazzo Barbi a Cembra Lisignago (TN) Codice Fiscale 96084540226 e Partita IVA 02163200229, che di seguito viene denominata BENEFICIARIO.

Premesso che:

- con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5377 di data 03.08.2015, è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17.12.2013 (di seguito denominato P.S.R.);
- con Deliberazione dalla Giunta Provinciale n. 1487 del 31.08.2015 è stata avviata la gestione del Programma;
- con successive Decisioni della Commissione Europea e Deliberazioni della Giunta Provinciale sono state approvate le versioni successive del

P.S.R. fino alla “Versione 6.1” a cui fa riferimento il Bando Edizione 2020;

- in data 31.03.2020 la Commissione LEADER e successivamente l’08.05.20 la Giunta Provinciale di Trento con delibera n. 600 hanno provveduto ad approvare definitivamente la Strategia SLTP LEADER del GAL Trentino Centrale- Versione MARZO 2020 a cui il Bando fa riferimento;
- che tale Strategia dispone di un contributo comunitario a carico del fondo strutturale FEASR in cofinanziamento con lo Stato Italiano e la Provincia Autonoma di Trento per realizzare interventi finalizzati allo sviluppo economico della zona interessata;
- in data 18.03.2019 con Decisione C(2019) della Commissione Europea n. 2211 sugli aiuti di Stato/Italia/Trento SA 52303 (2018/N) che ha ritenuto il sostegno all’Azione 7.5. dell’Operazione 19.2.1. “Attuazione degli interventi nell’ambito della Strategia SLTP del Gal Trentino Centrale”, compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato del TFUE. Pertanto agli interventi previsti da tale Azione non si applica il regime “de minimis”;
- in data 04.05.2020 con deliberazione n° 08/20 del GAL è stato approvato e successivamente pubblicato all’albo pretorio dei diciassette comuni ricadenti nell’area LEADER l’avviso - Bando Edizione 2020 per la presentazione delle domande di aiuto relative alle iniziative previste dalle Azioni dell’OPERAZIONE 19.2.1- “Attuazione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo” tra cui anche l’Azione 7.5 –

“Valorizzazione della rete infrastrutturale ed informativa a livello turistico” con scadenza al 29 Ottobre 2020;

- in data 24.09.2020 con deliberazione n° 31/20 il GAL ha approvato la proroga della scadenza del Bando Edizione 2020 per la presentazione delle domande di aiuto relative alle iniziative previste dall’OPERAZIONE 19.2.1- “Attuazione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo” al 23 Dicembre 2020.
- il BENEFICIARIO ha prodotto in data 23.12.2020 la domanda di aiuto n. 17795, corredata dalla documentazione prevista dal Bando e successivamente integrata a seguito delle richieste formulate dal GAL e che la stessa è stata ritenuta corretta;
- la domanda di aiuto presentata dal BENEFICIARIO è stata ammessa a finanziamento dal GAL con delibera n° 14/21 del 01.04.2021;
- con delibera n. 24/21 del 14.05.21 il GAL ha provveduto all’accertamento definitivo della graduatoria delle domande di aiuto presentate sul Bando dell’AZIONE 7.5 – “Valorizzazione della rete infrastrutturale ed informativa a livello turistico”;
- la Commissione Leader 2014-2020, consultata mediante la 22^a procedura scritta, attivata con nota del Servizio Politiche Sviluppo Rurale prot. nr. 336247 di data 17 maggio 2022 e chiusa con nota prot. nr. 357511 di data 25 maggio 2022, esaminata la documentazione a supporto della richiesta, ha approvato l’iniziativa proposta con conseguente emissione del modello autorizzativo di spesa n. 93 di data 25.05.2022 annullato e sostituito dalla successiva emissione del

modello autorizzativo di spesa n. 93/MODIFICA di data

30.05.2022.

- il GAL in data 14.06.2022 con delibera n° 29/22 ha approvato la concessione al BENEFICIARIO del contributo di € 200.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato “REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE AVISIO TRA GLI ABITATI DI GRESTA E GRUMES: IL SENTIERO DELL'AVISIO: UNA PASSEGGIATA TRA I PAESAGGI NASCOSTI LUNGO LE SPONDE DELL'AVISIO” disponendo inoltre che venga sottoscritta la presente Convenzione tra le parti così come previsto dal Bando per la presentazione delle domande di aiuto.

Pertanto in esecuzione della predetta deliberazione si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il GAL, nella persona del suo Presidente Brugnara Stefano, stipula con il BENEFICIARIO nella persona del Signor Santuari Simone, in rappresentanza della COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA, uno specifico accordo che definisce gli obblighi reciproci tra le parti connessi con la realizzazione ed il cofinanziamento dell'intervento denominato “REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE AVISIO TRA GLI ABITATI DI GRESTA E GRUMES: IL SENTIERO DELL'AVISIO: UNA PASSEGGIATA TRA I PAESAGGI NASCOSTI LUNGO LE SPONDE DELL'AVISIO” ammesso a finanziamento a seguito approvazione della graduatoria del Bando

dell’Azione 7.5 – “Valorizzazione della rete infrastrutturale ed informativa a livello turistico” - Edizione 2020.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dal giorno di stipula ed avrà durata pari ai limiti previsti dall’articolo 4, primo comma, della presente convenzione.

In corrispondenza della conclusione del Progetto Leader ed alla cessazione dell’attività del GAL quest’ultimo provvederà a comunicare al BENEFICIARIO chi lo subentrerà nella presente Convenzione.

Art. 3 – ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto verrà erogato al BENEFICIARIO dall’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) su mandato del GAL secondo le modalità previste dalle DISPOSIZIONI GENERALI DELLA RACCOLTA DEI BANDI - EDIZIONE 2020.

Per gli interventi attuati dal BENEFICIARIO il limite massimo della spesa complessiva ammessa a contributo non potrà comunque superare il totale di € 250.000,00 con un contributo massimo previsto pari a € 200.000,00.

I contributi saranno erogati sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute regolata, se richiesto, tramite una liquidazione per stati di avanzamento (S.A.L.) o in un’unica soluzione, previa presentazione della documentazione contabile con le modalità previste dal capitolo n° 14 delle DISPOSIZIONI GENERALI DELLA RACCOLTA DEI BANDI – EDIZIONE 2020.

Alla richiesta di erogazione del contributo potrà seguire un sopralluogo di verifica da parte di tecnici incaricati dal GAL e/o da parte dei vari organi

preposti al controllo della gestione dei fondi erogati tramite il Progetto LEADER.

Art. 4 – VINCOLI ED OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il BENEFICIARIO, ad integrazione ed a conferma di quanto sottoscritto all’atto della presentazione della domanda di aiuto ed in conformità a quanto previsto dal BANDO di selezione dell’Azione di riferimento e dalle relative DISPOSIZIONI GENERALI DELLA RACCOLTA DEI BANDI – EDIZIONE 2020,

- si impegna a non cedere, alienare, distogliere ed utilizzare continuativamente le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo pari ad anni dieci a partire dalla data di “RICHIESTA DEL COLLAUDO” finale dei lavori secondo quanto riportato dalle disposizioni Comunitarie;
- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto dichiarato;
- renderà disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg (UE) n. 1305/2013;
- si impegna di osservare gli obblighi imposti a livello comunitario, nazionale e provinciale, anche qualora l’adeguamento agli stessi fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- autorizza il GAL e tutti gli altri soggetti preposti al controllo dei contributi erogati tramite il GAL ad effettuare, attraverso il proprio personale o incaricati, sopralluoghi ed accertamenti in corso d’opera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro regolare

esecuzione secondo il progetto approvato, nonché a rendere disponibile

presso il GAL, per almeno 10 anni, la documentazione relativa;

- restituirà gli eventuali importi di contributo già erogato richiesti dall'organismo pagatore (APPAG) a seguito di accertamenti in merito alla corrispondenza tra l'intervento previsto, la documentazione contabile e gli interventi realizzati e rendicontati;
- deve dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo quanto previsto nell'Allegato III, parte 1 punto 2 e parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, durante l'attuazione dell'investimento e fino alla liquidazione finale del contributo con le modalità comunicate dal GAL;
- si impegna ad aderire ad eventuali iniziative promosse dal GAL per la promozione e la messa in rete con altri soggetti dell'intervento realizzato;
- si impegna ad iniziare i lavori e dare attuazione all'intervento secondo le modalità previste dal capitolo n° 13 delle DISPOSIZIONI GENERALI DELLA RACCOLTA DEI BANDI – EDIZIONE 2020 ed ad uniformarsi alle eventuali indicazioni di massima che verranno stabilite e comunicate dal GAL.
- dichiara di non aver beneficiato nel periodo 2014-2020 di altri aiuti pubblici per il medesimo intervento;
- dichiara di non aver attualmente aderito a procedure di selezione relative alla richiesta di aiuti pubblici per il medesimo intervento;
- dichiara di rispettare la normativa “De Minimis” ai sensi del Reg. (UE) n° 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

- si impegna a mantenere inalterati per il periodo previsto dal primo comma del presente articolo i requisiti che hanno contribuito alla definizione del punteggio totale assegnato alla domanda di aiuto.

Art. 5 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento può essere revocato per rinuncia del Beneficiario ad avviare o concludere i lavori o per inadempienza dello stesso in seguito a:

- presentazione di dati o dichiarazioni non veritieri;
- avvio ed ultimazione dell'intervento oltre i termini stabiliti senza la necessaria autorizzazione di proroga dei termini;
- realizzazione dell'intervento in maniera non conforme a quanto approvato e senza aver avuto la necessaria autorizzazione ad effettuare eventuali modifiche in corso d'opera da parte degli organi preposti e dal GAL;
- mancata osservanza degli obblighi previsti all'art. 4 della presente Convenzione.

La revoca del contributo o di parte di esso potrà avvenire anche a seguito di verifiche effettuate sulla regolarità o meno degli investimenti o delle spese ammesse da parte del GAL e dai vari organismi ufficiali di controllo. Nel caso in cui siano già stati erogati acconti questi dovranno essere restituiti secondo quanto previsto da uno specifico provvedimento di revoca emesso dal GAL o in assenza di esso direttamente dall'Organismo pagatore (APPAG).

Art. 6 – VARIANTI PROGETTUALI

Nel caso si renda necessario procedere ad una modifica dell' intervento cofinanziato e lo stesso rientri nelle condizioni regolate dalle disposizioni

previste al punto specifico contenuto nelle DISPOSIZIONI GENERALI DELLA RACCOLTA DEI BANDI – EDIZIONE 2020, il BENEFICIARIO dovrà darne comunicazione tempestiva al GAL; l’eventuale autorizzazione è ad insindacabile giudizio di quest’ultimo; l’approvazione ad effettuare le modifiche richieste con apposite varianti comporterà una nuova determinazione dell’importo del contributo concesso solo nel caso vi sia un risparmio di spesa.

In nessun modo un’eventuale aumento di spesa rispetto all’ipotesi originaria potrà determinare un conseguente aumento del contributo concesso.

E’ ammessa la presentazione fino ad un massimo di due varianti ed è ammessa la compensazione per la variazione dei prezzi d’acquisto e delle tipologie delle attrezzature previste rispetto alla previsione iniziale senza che vi sia un aumento di spesa massima prevista.

La mancata comunicazione di una variante comporterà la possibilità per il GAL di procedere con la revoca dei contributi concessi e con la restituzione dei finanziamenti eventualmente già percepiti aumentata degli interessi legali maturati fino a quel momento.

Art. 7 – REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione di questa Convenzione rimangono a carico di chi la richiede.

Art. 8 – NOTE GENERALI

Per quanto non formalmente riportato nella presente Convenzione si fa riferimento a quanto riportato nel rispettivo Bando dell’Azione 7.5 – “Valorizzazione della rete infrastrutturale ed informativa a livello turistico” e nelle DISPOSIZIONI GENERALI DELLA RACCOLTA DEI BANDI -

EDIZIONE 2020.

Art. 9 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della presente convenzione, se non definite nelle vie brevi, sono, ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile giudicate e decise da un collegio arbitrale, formato da tre arbitri di cui uno scelto dal GAL, uno dal Beneficiario ed il terzo, con funzioni di Presidente nominato d'intesa fra le parti, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Trento.

Le parti dichiarano di aver letto, approvato e sottoscritto gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 della presente convenzione che si compone di n° 10 pagine.

Per il	Per il BENEFICIARIO
GAL Trentino Centrale	Comunità della Valle di Cembra
il Presidente	il Commissario
Geom. Brugnara Stefano	Santuari Simone